



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

prot. 18558

ORDINANZA N. 75
DEL 09.09.2026

OGGETTO: Demolizione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TERRITORIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

- Visto il sopralluogo eseguito in data 16.04.2026 presso l'area sita in _____, di proprietà dei _____ ivi residenti, finalizzato all'accertamento della regolarità edilizia di alcune strutture presenti nell'area distinta al fg. _____ dedicate alla detenzione di cani e piccioni viaggiatori;
- Considerato che da tale sopralluogo, svolto alla presenza de _____ veniva rilevato quanto di seguito:
 1. Presenza all'interno dell'area cortilizia di n. 8 ricoveri per cani di razza pit bull. I ricoveri sono posizionati in due zone differenti dell'area cortilizia; 4 nella zona verso la _____ e altri 4 nella zona retrostante e limitrofa all'abitazione residenziale.

Le prime 4 (nella zona vers _____ sono così strutturate:

 - Gabbie con struttura in legno e pareti in rete metallica aventi dimensioni principali in pianta pari a circa ml 2,30 x 1,68 e altezza pari a circa ml 1,50 che comunicano con una piccola cuccia (circa cm 80 x 100 x 80 di altezza) esterna alla struttura principale.

Le gabbie con le relative cucce risultano sollevate dal terreno di circa cm 40 e coperte da teli ombreggianti fissati mediante sostegni in legno.

Le ulteriori 4 (nella zona retrostante limitrofa all'abitazione residenziale) sono così strutturate:

 - Gabbie con struttura in legno e pareti in rete metallica aventi dimensioni pari a circa ml 1,85/1,95 x 3,00/3,10 e altezza pari a circa ml 1,50. Le gabbie risultano sollevate dal terreno per circa cm 40 e coperte anch'esse con teli ombreggianti fissati su sostegni in legno.

La cuccia, a differenza delle gabbie descritte in precedenza, risulta interna alla gabbia.

In totale quindi i Sigg. _____ letengono 12 cani di razza Pit Bull che, al momento del sopralluogo, si trovavano nei rispettivi ricoveri (n. 8 cani), all'interno di una piccola area recintata fra l'abitazione principale e il locale accessorio esterno (n. 2



cani), ed altri 2 all'interno dell'abitazione. Le cucce risultano ubicate a meno di 10 metri rispetto agli edifici residenziali posti sui lotti limitrofi.

2. Presenza all'interno dei fienili posti a piano primo del rustico accessorio in corpo staccato dall'abitazione di circa 160 fra piccioni viaggiatori e capitombolanti di galati, utilizzati dai Sigg. per competizioni sportive.

I fienili presentano alcune chiusure leggere realizzate con rete su due campate del prospetto principale nonché, in corrispondenza di una campata aperta verso il cortile, è visibile la realizzazione di un orizzontamento (solaio) in legno come ulteriore divisione dello spazio fienile a piano primo, sempre finalizzato al ricovero dei volatili.

3. Meritevole di approfondimento anche il tetto di copertura per escludere che vi sia presenza di lastre in cemento amianto.

- vista la comunicazione del Comando di Polizia Locale all'Autorità Giudiziaria;
- vista la comunicazione dell'Amministrazione Comunale del 27.04.2026 di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90;
- vista la richiesta di proroga contenuta nella prima memoria depositata in data 12.06.2026 da parte del Legale incaricato dai Sigg. pari ad altri ed ulteriori 30 giorni;
- vista la nota del 10.07.2026 con la quale lo scrivente Servizio accoglieva la richiesta di proroga dei termini assegnati con l'avvio di procedimento per ulteriori 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della nota in questione;
- preso atto dell'elezione del domicilio dei Sigg. presso lo Studio dell'Avvocato i così come meglio specificato nella delega in calce alla prima memoria del 12.06.2026 con volontà di ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento presso lo stesso all'indirizzo pec:
- considerato quindi che nel termine assegnato e prorogato con l'Avvio di Procedimento del 27.04.2026 e con la nota di cui al punto precedente, sono state depositate due memorie da parte dei Sigg. per tramite dell'Avvocato rispettivamente in data 12.06.2026 e 28.07.2026 che, stante la loro ampiezza ed articolazione non vengono testualmente riportate ma si allegano alla presente Ordinanza, riunendole e dandosi di seguito puntualmente conto delle stesse e delle argomentazioni ivi formulate e delle relative controdeduzioni:

Sull'accesso agli atti e sull'esercizio del diritto di partecipazione:

- L'avvio di procedimento prot. n. 9492 del 27.04.2026 indicava espressamente, ai sensi dell'art. 8 L. 241/90, l'ufficio competente (Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica) presso il quale i destinatari potevano prendere visione degli atti ed indicava il responsabile del procedimento con i relativi recapiti. Dalle risultanze del fascicolo non emerge alcuna formale istanza di accesso documentale ai sensi della L. 241/90 o della L. 241/90 in combinato con il DPR 184/2006. Il tecnico delegato dai Sigg. si è presentato presso gli uffici comunali in data 10.06.2026 con una delega a prendere visione e



richiedere copia di quanto inerente l'avvio di procedimento ma, come ben evidenziato nella nota del 10.07.2026, risulta documentato che in tale occasione non ha richiesto l'esame o l'estrazione di copia dei documenti del fascicolo (il colloquio veniva incentrato sulle possibili soluzioni urbanistiche ed edilizie da adottare per risolvere la situazione).

L'esercizio del diritto di accesso agli atti è onere e facoltà del partecipante al procedimento, non obbligo dell'amministrazione di consegna proattiva del fascicolo istruttorio.

In ogni caso, con la nota prot. n. 15053 del 10.07.2026, questa Amministrazione ha provveduto a trasmettere il verbale di sopralluogo e a concedere un nuovo termine di 30 giorni per memorie integrative, con ciò garantendo il pieno ed effettivo esercizio del diritto di partecipazione procedimentale. La memoria integrativa del 28.07.2026, che discute nel merito analitico ciascun rilievo, dimostra che il contraddittorio si è svolto in modo completo ed efficace senza vizi procedurali rilevanti.

Sulla pretesa generalità della contestazione:

L'Avvocato sostiene che la comunicazione di avvio del procedimento sarebbe insufficientemente specifica ma, tale eccezione, non può essere condivisa per le seguenti ragioni:

- In primo luogo, la comunicazione di avvio del procedimento non costituisce atto sanzionatorio né provvedimento conclusivo in quanto trattasi di atto strumentale alla partecipazione, che deve enunciare i fatti rilevati e la norma che attribuisce all'amministrazione il potere di provvedere, senza necessità di contenere la qualificazione giuridica definitiva propria dell'atto conclusivo.
- In secondo luogo, i fatti sono stati descritti in modo puntuale nel verbale di sopralluogo, atto istruttorio che costituisce parte integrante del fascicolo procedimentale e che la difesa ha avuto modo di esaminare. La successiva nota del 10.07.2026 ha poi indicato specificamente gli artt. 5.8 e 39.11.10 del Regolamento Edilizio e il DPR 380/01 come norme di riferimento. Il richiamo alla formula "fra gli altri" che viene censurato dalla difesa, riflette semplicemente la natura istruttoria non ancora conclusa del procedimento al momento di quella nota, e non una lacuna della contestazione.
- In terzo luogo, e in modo dirimente, la difesa stessa dimostra di avere perfettamente compreso l'oggetto del procedimento: la memoria integrativa del 28.07.2026 discute analiticamente ciascun profilo, numero di cani, natura dei manufatti, distanze, fienili, amianto, con argomenti nel merito articolati e specifici, sgombrando così il campo dalla presenza di alcuna limitazione concreta al diritto di difesa.

Sul numero dei cani detenuti - violazione art. 39.11 comma 10 del Regolamento Edilizio:

- I Sigg. hanno dichiarato in sede di sopralluogo di detenere 12 cani di razza Pit Bull, circostanza confermata dal verbale di ispezione veterinaria ATS del 30.04.2026.
L'art. 39.11 comma 10 del Regolamento Edilizio stabilisce che nelle aree urbanizzate (TUC, APC, ATU) la realizzazione di strutture per il ricovero di animali



di affezione è ammessa solo per un numero di capi "limitato all'uso familiare (massimo 10 totali per singolo lotto edificato)". Il lotto in questione ricade in zona TUC Residenziale, come risulta dall'estratto PGT allegato al verbale.

La difesa richiama l'art. 7 del Regolamento Regionale n. 2/2017, che prevede la mera comunicazione al sindaco per la detenzione di più di 10 cani, sostenendo che tale comunicazione sarebbe sufficiente a legittimare la situazione. L'argomento non può essere accolto perché confonde due piani normativi distinti e non sovrapponibili. Il Regolamento Regionale n. 2/2017 disciplina il profilo veterinario e sanitario della detenzione degli animali, di competenza ATS. L'art. 39.11 comma 10 del RE disciplina il profilo urbanistico-edilizio e di compatibilità dell'attività con la destinazione di zona residenziale, di competenza comunale. La comunicazione al sindaco ai fini del RR 2/2017 non costituisce autorizzazione urbanistica né deroga al limite numerico fissato dal Regolamento Edilizio, che opera su un piano normativo autonomo. **Pertanto, la richiesta depositata in data 12.09.2025, ed inerente la possibilità di poter detenere un numero di cani superiore a 10, risulta rigettata con nota del 20.11.2025 dal Sindaco del Comune di Busto Garolfo.**

Deve altresì rilevarsi che il Servizio Veterinario di ATS aveva già effettuato un'ispezione nel 2025, con verbale del 18.06.2025, nell'ambito della quale erano stati evidenziati profili di criticità della situazione in atto. La sequenza temporale degli interventi istituzionali, ispezione ATS 2025, istanza di deroga settembre 2025, rigetto novembre 2025 e sopralluogo congiunto aprile 2026, esclude qualsiasi profilo di buona fede o affidamento dei destinatari nella regolarità della propria posizione, avendo gli stessi avuto piena consapevolezza della non conformità normativa della situazione in atto con largo anticipo rispetto all'adozione del presente provvedimento.

La violazione del limite numerico è pertanto accertata e non contestata nei fatti in quanto la difesa non nega i 12 cani, ne rivendica la legittimità su un piano normativo che non è quello qui applicabile.

Sulle distanze dei ricoveri - violazione art. 39.11 comma 10 del Regolamento Edilizio:

- Il verbale di sopralluogo del 16.04.2026 accerta che "le cucce risultano ubicate a meno di 10 metri rispetto agli edifici residenziali posti sui lotti limitrofi". La planimetria allegata al verbale riporta graficamente l'ubicazione delle 8 strutture rispetto ai confini di proprietà, rispetto ai fabbricati esistenti sul lotto e sui lotti confinanti, consentendo la verifica visiva immediata del mancato rispetto della distanza minima prescritta in quanto, per altro, la particolare conformazione del lotto ed il suo inserimento nel tessuto residenziale di non recente costruzione, ne rende evidente la commistione.

L'art. 39.11 comma 10 del R.E. prescrive che le strutture per il ricovero di animali di affezione debbano essere ubicate "a distanza dalle abitazioni poste su lotti confinanti non inferiore a m 10".

La difesa contesta la genericità del rilievo, lamentando la mancata indicazione degli edifici di riferimento, delle misure puntuali e dei criteri di misurazione. L'eccezione non è fondata per le seguenti ragioni:

- a. La planimetria allegata al verbale di sopralluogo, seppur non redatta con rapporto di scala in riduzione, evidenzia comunque con percezione grafica la posizione delle 8 strutture rispetto ai fabbricati residenziali sui lotti limitrofi. La



misurazione grafica in pianta costituisce strumento tecnico idoneo alla verifica delle distanze, tanto più in un caso, come quello in esame, in cui la prossimità delle strutture agli edifici confinanti ed ai confini di proprietà risulta immediatamente percepibile dalla rappresentazione planimetrica e confermata dalla documentazione fotografica allegata al verbale.

- b. La difesa non produce alcun rilievo metrico alternativo che dimostri il rispetto della distanza minima. Si limita a contestare in astratto la metodologia di misurazione, senza fornire dati tecnici che contraddicano il fatto accertato. In assenza di elementi probatori contrari, le risultanze del verbale e della planimetria deve essere ritenuta pienamente attendibile.
- c. La tesi difensiva secondo cui la distanza andrebbe misurata solo rispetto a fronti finestrati è infondata: l'art. 39.11 comma 10 del R.E. fa riferimento alle "abitazioni poste su lotti confinanti" senza alcuna distinzione tra fronti ciechi e fronti finestrati, e la ratio della norma, a tutela igienico-sanitaria e di quiete del vicinato, non consente interpretazioni restrittive basate sulla conformazione dei fronti.

Sui ricoveri per i cani – profilo edilizio:

- All'interno dell'area di pertinenza sono presenti 8 strutture per il ricovero di cani, suddivise in due gruppi di 4, con caratteristiche descritte analiticamente nel verbale di sopralluogo prot. n. 9402 int. del 27.04.2026. Le prime 4, ubicate nella zona verso hanno dimensioni di circa 2,30 x 1,68 m con cuccia esterna di circa 0,80 x 1,00 m, per una superficie unitaria di circa 4,68 mq. Le seconde 4, ubicate nella zona retrostante limitrofa all'abitazione residenziale, hanno dimensioni di circa 1,85/1,95 x 3,00/3,10 m, per una superficie unitaria di circa 5,70-6,05 mq. La superficie complessiva dei manufatti è stimabile in circa 40 mq. Tutte le strutture sono sollevate da terra di circa 40 cm su piattaforma lignea e coperte da teli ombreggianti fissati su sostegni in legno.

Sotto il profilo edilizio, i manufatti in esame sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 3 comma 1 lett. e.5) del DPR 380/2001, che qualifica come "nuova costruzione", con conseguente obbligo di permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. a) del medesimo decreto:

"l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere ... che siano utilizzati come ... depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".

Le strutture in esame integrano puntualmente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie:

- sono manufatti leggeri realizzati con struttura in legno e rete metallica, tipologia espressamente richiamata dalla norma nella formula "*strutture di qualsiasi genere*";
- sono utilizzati stabilmente come ricoveri per animali, funzione assimilabile alla nozione di "*depositi e simili*" in quanto implicante occupazione permanente di spazio e custodia continuativa;
- non sono diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee: la loro consistenza strutturale, la loro organizzazione in due batterie sistematiche di 4 unità ciascuna, la presenza di cucce interne o esterne dedicate a ciascun animale e la dichiarata detenzione stabile di 12 cani escludono qualsiasi carattere occasionale o stagionale dell'installazione.



Sul criterio della temporaneità la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che esso vada valutato non in relazione ai materiali costruttivi utilizzati, bensì alla destinazione d'uso concreta e alla stabilità funzionale dell'installazione. Come chiarito dal Consiglio di Stato in plurime pronunce (tra cui sez. VI n. 1291/2019 e sez. II n. 4200/2020), un manufatto può essere strutturalmente leggero e anche agevolmente rimovibile, ma se soddisfa un'esigenza non temporanea e trasforma stabilmente l'utilizzo del territorio, esso ricade nell'obbligo di permesso di costruire. La precarietà strutturale non equivale a precarietà funzionale.

Nel caso in esame, la destinazione stabile è resa manifesta da elementi oggettivi e convergenti: la presenza dichiarata di 12 cani di razza Pit Bull alloggiati permanentemente nelle strutture; l'organizzazione sistematica in due distinte batterie di ricoveri individuali; la presenza di pavimentazione lignea sopraelevata; la realizzazione di teli ombreggianti su struttura portante in legno. Si tratta di un impianto concepito e realizzato per un utilizzo continuativo e non occasionale.

Inoltre, seppur il punto 47 del Glossario DM 2 marzo 2018 include i ricoveri per animali domestici tra le opere realizzabili in regime di edilizia libera, tuttavia, la giurisprudenza amministrativa è costante ed interpreta tale previsione come riferita a manufatti di limitate dimensioni, in quanto coerente con la ratio dell'intera categoria (cfr. TAR Calabria n. 600/2022; TAR Campania Napoli sez. II n. 6144/2022; TAR Campania Salerno sez. II n. 2244/2022). La realizzazione di 8 strutture per una superficie complessiva di circa 40 mq, organizzate in due batterie sistematiche, eccede manifestamente la nozione di manufatto pertinenziale di limitate dimensioni sottesa al punto 47, configurando un impianto strutturato incompatibile con il regime di edilizia libera.

A ulteriore conferma della natura non domestica e non temporanea dell'installazione, si richiamano le considerazioni del Servizio Veterinario di ATS Città Metropolitana di Milano contenute nel verbale del 18.06.2025, nelle quali vengono evidenziati concomitanti fattori che delineano un quadro fortemente indicativo di un'attività di allevamento per il cui definitivo accertamento venivano suggerite attività di vigilanza coordinate tra ATS e Polizia Locale, chiaramente in contrasto con le disposizioni sia del Regolamento Edilizio che del Glossario DM 2 marzo 2018. Tale elemento rafforza ulteriormente la qualificazione dei manufatti come installazione stabile e strutturata, estranea alla nozione di ricovero domestico pertinenziale.

Pertanto, in virtù di tutto quanto sopra, ne consegue che i manufatti, qualificabili come nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. e.5) DPR 380/2001, necessitavano di permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. a) del medesimo decreto, non rilasciato. La loro realizzazione in assenza di titolo abilitativo integra l'illecito edilizio di cui all'art. 31 DPR 380/2001, con le conseguenze sanzionatorie ivi previste.

La difesa sostiene che i ricoveri non costituiscano "costruzioni" in senso tecnico e che pertanto non richiedano titolo abilitativo. L'argomento, pur condivisibile nella premessa in quanto le strutture non generano superficie coperta ai sensi dell'art. 3 n. 8 NTA perchè prive di copertura rigida, non conduce alla conclusione prospettata, per una duplice ragione:

- In primo luogo, la qualificazione come nuova costruzione ex art. 3 co. 1 lett. e.5) DPR 380/2001 non presuppone la generazione di superficie coperta: la norma ricomprende esplicitamente i manufatti leggeri e le strutture di qualsiasi genere utilizzati in modo stabile, indipendentemente dalla loro incidenza sugli indici urbanistici. L'assenza di superficie coperta esclude



l'applicabilità di quegli indici, ma non vale a ricondurre i manufatti all'edilizia libera quando la loro consistenza complessiva e la loro destinazione d'uso stabile li collochino al di fuori del perimetro della lett. e.5). Un intervento può richiedere permesso di costruire senza costituire superficie coperta: il DPR 380/01 non limita tale obbligo alle sole costruzioni che generano superficie coperta.

- In secondo luogo, la difesa non contesta i dati fattuali accertati nel verbale, numero delle strutture, dimensioni, materiali, destinazione d'uso, ma si limita a trarne conseguenze giuridiche diverse da quelle qui sostenute. In assenza di elementi probatori che contraddicano i fatti accertati, la qualificazione operata dall'Amministrazione deve ritenersi fondata.

La difesa richiama inoltre il Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali approvato con Del. C.C. n. 60 del 23.10.2006, sostenendo che i teli ombreggianti costituirebbero l'"idoneo riparo" dalle intemperie ivi richiesto. Tale argomento attiene al profilo del benessere animale, di competenza ATS, e non al profilo urbanistico-edilizio qui in esame. Le due discipline operano su piani distinti e non si condizionano reciprocamente: la conformità al Regolamento per la Tutela degli Animali non esclude né attenua la violazione edilizia accertata.

Sulle opere nei fienili – profilo edilizio:

- Nel rustico accessorio in corpo staccato dall'abitazione, al piano primo, sono state rilevate delle chiusure leggere in rete su due campate del prospetto principale unitamente alla realizzazione di un orizzontamento (solaio) in legno come ulteriore divisione dello spazio fienile, finalizzato al ricovero dei volatili.

La realizzazione di chiusure verticali, ancorché in materiale leggero, su aperture preesistenti di un fabbricato, nonché la realizzazione di un solaio intermedio in legno che crea una nuova partizione orizzontale dello spazio, contribuendo ad aumentarne la superficie, costituiscono interventi che modificano la distribuzione interna, la sagoma del fabbricato e la modifica della natura di ambiente (fienile) aperto verso l'esterno ad ambiente chiuso, richiedendo un titolo edilizio ai sensi del DPR 380/01 per interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento.

La difesa sostiene che i volatili sarebbero ricoverati in un immobile "preesistente e regolarmente accatastato". Su questo punto si osserva che l'accatastamento è atto di natura fiscale e tributaria che non presuppone né certifica la conformità urbanistico-edilizia di un manufatto o degli interventi su di esso eseguiti. La giurisprudenza amministrativa è costante e univoca nel ribadire che l'iscrizione catastale non costituisce sanatoria edilizia né prova di legittimità urbanistica (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, e TAR Lombardia, orientamento consolidato). Gli interventi rilevati, chiusure in rete e solaio ligneo, sono interventi edilizi eseguiti sul fabbricato preesistente, la cui legittimità deve essere valutata autonomamente rispetto all'accatastamento del fabbricato originario.

Sulla presunta presenza di amianto:

- Il verbale di sopralluogo segnala come "meritevole di approfondimento" la copertura del rustico accessorio, al fine di escludere la presenza di lastre in cemento amianto. Su questo profilo l'Amministrazione non ha formulato, né nell'avvio di procedimento né nella nota integrativa, alcuna contestazione o addebito nei confronti dei proprietari. Il verbale si limita a rilevare un elemento che richiede verifica tecnica



specialistica. Si precisa che, ai sensi della L. 257/1992 e del D.Lgs. 81/2008, il proprietario dell'immobile è soggetto agli obblighi di mappatura, valutazione del rischio e comunicazione relativi ai materiali contenenti amianto eventualmente presenti. L'Amministrazione si riserva di richiedere la documentazione tecnica attestante la conformità della copertura, nonché di attivare le competenti autorità sanitarie per gli accertamenti di competenza. Il presente provvedimento non include pertanto statuizioni sanzionatorie su questo specifico profilo.

- Verificato quindi, in virtù di tutto quanto sopra:
 - che non risulta rispettato quanto disposto dall'art. 39.11 comma 10 del vigente Regolamento Edilizio relativamente al numero massimo di animali che possono essere detenuti nelle aree di pertinenza dei fabbricati residenziali all'interno del TUC;
 - che non risulta rispettato quanto disposto dall'art. 39.11 comma 10 del vigente R.E. relativamente alla distanza dei ricoveri rispetto alle abitazioni residenziali presenti sui lotti limitrofi;
 - che le strutture di ricovero dei cani presenti all'interno dell'area di pertinenza del fabbricato residenziale non possono, per le motivazioni sopra riportate, essere ricondotte ai manufatti di edilizia libera ma devono essere assoggettati a Permesso di Costruire (art. 10 DPR 380/01) in quanto qualificabili come intervento di nuova costruzione (art. 3 comma 1 lett. e.5 DPR 380/01) e quindi assoggettate alle previsioni dell'art. 31 dello stesso DPR *"Interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali"*;
 - che gli interventi eseguiti sui fienili (parziali chiusure delle campate e creazione di nuovo solaio) risultando qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3 comma 1 lettera d DPR 380/01) assoggettate alle previsioni dell'art. 33 del DPR 380/01 *"Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità"* e ampliamento (art. 3 comma 1 lett. e DPR 380/01) assoggettati alle previsioni dell'art. 31 del DPR 380/01 *"Interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali"*;
- ritenuto pertanto necessario dover procedere sulla base delle citate previsioni degli artt. 31 e 33 del DPR 380/01 ad ingiungere la demolizione delle opere che risultano prive di titolo abilitativo edilizio e consistenti negli interventi eseguiti sul fabbricato accessorio (chiusure di alcune campate dei fienili e realizzazione di una nuova porzione di solaio) e di quelle relative alla realizzazione degli 8 ricoveri dei cani;
- ritenuto inoltre necessario, in virtù del mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 39.11 comma 10 del vigente Regolamento Edilizio, di dover ordinare la riduzione del numero di animali detenuti fino ad un totale massimo di 10 capi per singolo lotto edificato;
- considerato che il comma 3° dell'art. 31 del D.P.R. 380/01 prevede, in caso di inadempienza all'ingiunzione di demolizione, l'acquisizione di diritto del bene, della sua area di sedime nonché di quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quella abusivamente realizzata al patrimonio del Comune, viene allegata alla presente Ordinanza la planimetria indicante tale previsione ad esclusione dell'area necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quella abusivamente realizzata, in quanto i ricoveri



in questione non generano superficie coperta da verificare nell'indice urbanistico di zona;

- vista la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150, integrata e modificata con Legge 06.08.1967 n. 765 nonché il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.;
- visti gli artt. 31 e 33 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
- visto il vigente Piano di Governo del Territorio;
- visto il vigente Regolamento Edilizio ed in particolare l'art. 39.11;
- visto il D.L.vo 267/2000;
- visto l'art. 90 dello Statuto Comunale;
- visto il Decreto Sindacale n. 5 del 20.04.2026;

I N G I U N G E

- al Sig. _____ in qualità di
comproprietario degli immobili in questione, con domicilio eletto presso l'Avvocato
_____ con _____
(_____ t);
- al Sig. _____ residente a Busto Garolfo _____, in qualità di
comproprietario degli immobili in questione, con domicilio eletto presso l'Avvocato
(_____);

di provvedere, entro 90 giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza:

- alla demolizione delle strutture rilevate all'interno dell'area di pertinenza del fabbricato residenziale descritte all'interno della presente Ordinanza consistenti in 8 ricoveri per cani distinti in due gruppi da 4;
- alla demolizione degli interventi eseguiti sul fabbricato accessorio esterno in corpo indipendente e consistenti nella realizzazione di chiusure di alcune campate a piano primo (campata B e D planimetria allegata) unitamente alla realizzazione di un nuovo orizzontamento in solaio ligneo all'interno di una singola campata a piano primo (campata C planimetria allegata);
- di ridurre il numero di animali detenuti al limite massimo consentito di 10 capi così come previsto dall'art. 39.11 comma 10 del vigente Regolamento Edilizio;

E V I D E N Z I A

- che la mancata ottemperanza alla presente Ordinanza comporterà sia la sanzione prevista dall'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/01 così come introdotta dalla L. 164/14 sia l'intervento sostitutivo del Comune ai sensi dell'art. 41 del citato D.P.R.,



nonché l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio stabilite dal Regolamento della Polizia Locale.

DISPONE

- che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza nel termine assegnato, i beni immobili, la loro area di sedime nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate, così come preventivamente indicate nella planimetria allegata alla presente, verranno automaticamente acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dei disposti dell'art. 31 comma 3° del D.P.R. 380/01, per le motivazioni più sopra riportate.

DISPONE INOLTRE

- che in caso di inottemperanza alla presente ingiunzione e previa notifica agli interessati dell'accertamento dell'inottemperanza, la presente ordinanza venga trascritta nei pubblici registri immobiliari agli effetti dell'acquisizione al patrimonio del Comune, per quanto disposto dal comma 3° dell'art. 31 del D.P.R. 380/01.

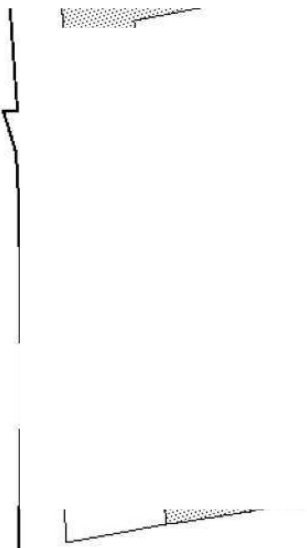
E' fatto obbligo all'Ufficio di Polizia Municipale di verificare il rispetto della presente ordinanza.

Avverso alla presente ordinanza è possibile ricorrere entro 60 gg. al Tribunale Regionale Amministrativo.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TERRITORIO E ATTIVITA' ECONOMICHE**
Arch. Tommaso GORLA

Il presente documento è sottoscritto digitalmente conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 82/2005.

Estratto mappa fg



Estratto PGT TUC Residenziale





In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza i manufatti campiti in rosso e consistenti negli 8 ricoveri per cani, organizzati in due batterie da 4 ciascuna, saranno oggetto di acquisizione al patrimonio indisponibile della scrivente Amministrazione così come stabilito dall'art. 31 comma 3 del DPR 380/01.

/// **film MATTE!**

← ↓ ↘

2000

YAN!

5/

